

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione del 14/02/2008
prot. n. 00001238**

**OGGETTO: Dlgs n. 114 del 1998 – Legge n. 248 del 2006. Parafarmacia -
QUESITO**

Si fa riferimento alla e mail con la quale codesta Camera chiede di conoscere se il titolare di un esercizio di vicinato per il settore non alimentare, farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'ordine, che abbia inoltrato la comunicazione prescritta dall'art. 5, comma 1, della L. 248/2006, per la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, possa anche vendere, nell'apposito reparto, tutti i prodotti appartenenti alla "Tabella per i titolari di Farmacie" di cui all'allegato 9 al D.M. 375/1988, compresi i prodotti alimentari in essa marginalmente presenti, senza essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, lettere a), b) e c) del D.lgs. 114/1998.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Per effetto dell'articolo 5 della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione può essere esercitata presso gli esercizi espressamente elencati al comma 1 dell'articolo.

Trattasi, nello specifico, degli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Premesso quanto sopra, si precisa che, nel caso in cui l'attività di vendita dei prodotti in discorso sia avviata in un esercizio di vendita di prodotti non alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 114.

Nel caso in cui, invece, tale attività di vendita debba essere avviata contestualmente a quella dei prodotti alimentari, i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 2, e comma 5, lettere a) e b), del citato decreto n. 114.

Resta fermo che i requisiti richiamati nei due periodi precedenti sono quelli richiesti dalla normativa nazionale in materia di commercio (da verificare quindi anche alla luce delle leggi regionali in materia) ai fini dell'avvio dell'attività di vendita dei prodotti non alimentari e alimentari e che in ambedue i casi la vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica può essere effettuata secondo le prescrizioni espressamente previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della predetta legge n. 248, ivi compresa la previa comunicazione al Ministero della Salute, alla Regione e al Comune nel quale ha sede l'esercizio.

Fermo quanto sopra, la scrivente ritiene che nella fattispecie oggetto del quesito non sia ammissibile il rilascio della tabella speciale di cui all'art. 56, comma 9, del citato decreto n. 375 in quanto, secondo la previsione letterale del predetto articolo, la medesima è riservata esclusivamente "ai titolari di farmacie" e, trattandosi di disposizione comunque derogatoria alla disciplina generale, la stessa sembrerebbe di stretta applicazione e non suscettibile, quindi, di estensioni analogiche. La tabella speciale è infatti riservata ai titolari di farmacia, in quanto soggetti ai quali la disciplina in materia di commercio, per effetto dell'art. 4, comma 2, lett. a) del decreto n. 114, non si applica (come non si applicava la precedente disciplina generale di cui alla legge n. 426 del 1971).

Ai sensi della disciplina vigente, detti titolari sono i soggetti legittimati alla vendita presso una farmacia avviata nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 475, dei medicinali per uso umano, come classificati dall'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.

Nel caso di specie, invece, i soggetti in questione, per effetto dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 248, sono legittimati esclusivamente alla vendita dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e di tutti i farmaci non soggetti a prescrizione medica (SOP).

A conferma indiretta di quanto sopra, si rileva che l'art. 5 della legge n. 248, che prevede la possibilità di vendere i predetti farmaci agli esercenti un'attività commerciale, non obbliga alla titolarità in capo ad un soggetto farmacista iscritto all'ordine, ma si limita a prevedere che nel reparto dedicato ai farmaci OTC e SOP la vendita sia effettuata "alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine".

Ciò significa che la possibilità di vendere i farmaci OTC e OSP è riservata dalla disposizione ai soggetti esercenti l'attività di vendita, visto il richiamo espresso alle tipologie distributive del D.lgs. n. 114, nelle quali può essere svolta. La circostanza, come nel caso oggetto del quesito, che il soggetto esercente sia anche farmacista non può mutare i termini e le modalità applicative della disposizione, fermo restando che lo stesso può comunque estendere la sua attività di vendita ai prodotti alimentari (ivi compresi quindi i particolari prodotti alimentari inclusi nella richiamata tabella speciale) nel rispetto delle generali disposizioni in materia di commercio sopra richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE